

LE NOTIZIE TECNICHE



Photos designed by Freepik I.R.

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Covid-19: contributo della Regione alle aziende agricole
- Contratti di filiera mais e soia: fondo competitività operativo
- Fondo grano duro: pubblicato il decreto a sostegno dei contratti di filiera 2020-2022
- Fondo di garanzia PMI: aperto l'accesso anche per le imprese agricole
- Pomodoro da industria: il Mipaaf autorizza la "mancata raccolta"
- Covid-19 - Finanziamenti agevolati per le imprese agricole: riattivato il Fondo di rotazione del settore primario
- Vino: salvaguardia dei vigneti storici ed eroici
- Bando regionale per l'apicoltura
- Linee guida nazionali per il contrasto alla cimice asiatica
- Accoglienza turisti stranieri: le misure previste dal DPCM 7 agosto per la prevenzione e contenimento del virus Covid-19
- Imprenditrici agricole: mutui a tasso zero col bonus "donne in campo"

FISCALE

- Le novità fiscali del "Decreto Agosto"
- Trattamento fiscale delle attività connesse: precisazioni dall'Agenzia delle Entrate
- Iva per trinciato, insilato e pastone di mais: precisazione dell'Agenzia delle Entrate

LAVORO E PREVIDENZA

- Tampone obbligatorio per lavoratori agricoli, badanti e operatori sanitari che hanno soggiornato all'estero
- Regione Veneto: incentivi per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti
- Decreto Rilancio: esonero contributivo a favore delle imprese agricole

Covid-19: contributo della Regione alle aziende agricole



Sarà pubblicata nei prossimi giorni la Delibera della Giunta Regionale che prevede l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per il tipo d'intervento 21.1.1: "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19". L'importo finanziario previsto dal bando è pari a 23 milioni di euro, ricavati utilizzando i fondi residui di alcune misure del PSR. Tali risorse saranno devolute, attraverso un contributo fisso, alle aziende agricole con la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale) oppure iscritte all'Inps con la qualifica di Imprenditori agricolo professionale o coltivatore diretto, appartenenti ai settori maggiormente colpiti dalla pandemia secondo questo schema:

- Aziende florovivaistiche: € 4.000,00;
- Allevamenti di vacche da latte: € 2.000,00;
- Allevamenti di vitelli a carne bianca: € 2.000,00;
- Agriturismi, fattorie didattiche o fattorie sociali: € 4.000,00;
- Imprese agricole di Vò euganeo 7.000,00;
- Coltivazione di radicchi primaverili, lattughe, asparago, fragola 2.000,00.

Le domande potranno essere presentate tramite gli sportelli del CAA entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando.

Contratti di filiera mais e soia: fondo competitività operativo

Il 5 maggio 2020 era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale 3 aprile 2020 per l' "Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere", con la previsione di un sostegno per lo sviluppo delle filiere del mais e delle proteine vegetali (legumi e soia). Le risorse previste erano le seguenti: filiera del mais: 5 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021; filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 4,5 milioni di euro annui per le annualità 2020 e 2021. Nella sostanza il DM prevede un contributo di 100 euro/ha per le colture a mais o proteine vegetali (legumi e soia) per le imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale.

Con un po' di ritardo, il 2 luglio 2020, è stata pubblicata la Circolare Agea 29 contenente i dettagli operativi per i contratti di filiera e l'utilizzo del relativo fondo "competitività filiere Mais e Soia" con la quale è stato resa concreta la misura. Riportiamo le indicazioni principali.

Le imprese agricole che abbiano sottoscritto alla data di presentazione della domanda, direttamente con imprese di trasformazione e/o commercializzazione o indirettamente attraverso cooperative e consorzi di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale possono presentare la richiesta di contributo sul portale Agea dal 1° al 16 ottobre p.v.

Nel caso in cui il Contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un'Organizzazione di produttori, esso deve essere integrato da copia del contratto di coltivazione tra il soggetto associativo e l'agricoltore richiedente l'aiuto.

Il Contratto di filiera può quindi essere sottoscritto tra:

- a. imprenditore agricolo e impresa di trasformazione;
- b. cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e impresa di trasformazione;

- c. imprenditore agricolo e centro di stoccaggio (o altri soggetti commerciali) che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria di trasformazione. In questo caso, il contratto di filiera deve fare riferimento al contratto tra il centro di stoccaggio e l'industria di trasformazione. Poiché l'agricoltore non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l'industria di trasformazione, il centro di stoccaggio deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo e il contratto con l'industria di trasformazione.

Il Contratto di filiera o il contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l'aiuto deve indicare almeno la superficie oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie inserita nel piano culturale della domanda di aiuto del richiedente. Il contratto di filiera può essere costituito da una parte generale di durata triennale integrata da successivi contratti annuali e deve essere allegato alla domanda di aiuto.

L'aiuto, pari a 100 Euro per ettaro oppure di importo ridotto in proporzione alle superfici qualora le risorse non siano sufficienti, è concesso sulla base della superficie agricola espressa in ettari coltivata a mais, legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) e soia nel limite di 50 ettari e ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata dall'OP AGEA. Non sono ammesse le colture destinate a insilato, produzione di seme, foraggio e produzione energetica. Per l'annualità in corso non è richiesto l'utilizzo di sementi certificate.

La domanda di aiuto potrà essere presentata presso il CAA di riferimento a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 16 ottobre 2020. Si ricorda, inoltre, che per i comparti interessati, i pagamenti ricadono nelle regole del *de minimis* e tutti gli importi sono concessi in regime di esenzione dalla normativa degli aiuti di stato.



Fondo grano duro: pubblicato il decreto a sostegno dei contratti di filiera 2020-2022

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 7 luglio è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 20 maggio 2020 relativo ai criteri e alle modalità di ripartizione delle risorse del fondo grano duro.

Il Decreto prevede l'assegnazione di 10 milioni di Euro per ogni anno a partire dal 2020 e fino al 2022, a cui si aggiungono i residui di stanziamento dell'esercizio 2019 pari ad ulteriori 10 milioni di Euro.

Il contributo di 100 euro per ettaro è destinato alle aziende agricole che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza della domanda, direttamente o attraverso un organismo associativo (cooperativa o consorzio), un contratto di filiera di durata almeno triennale.

Per il 2020 le aziende devono aver sottoscritto il contratto di filiera entro il 31/12/2019.

Il contributo verrà stanziato su massimo 50 ettari ad e commisurato alle superfici totali dichiarate e quindi, dividendo il massimale stanziato per gli ettari ammissibili, si potrà avere un ridimensionamento del premio rispetto al valore massimo di 100 Euro per ettaro. Si fa presente, inoltre, che i contributi per gli agricoltori ricadono nelle regole del *de minimis*. Per beneficiare del contributo il produttore dovrà presentare domanda, secondo le modalità definite da circolare Agea, allegando: a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni; b) una copia del Contratto di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riportante gli identificativi catastali delle particelle coltivate a grano duro e la relativa superficie espressa in ettari.

3



Fondo di garanzia PMI: aperto l'accesso anche per le imprese agricole

Mediocredito Centrale (MCC), Gestore del Fondo per le piccole e medie imprese, con circolare n. 12/2020, ha comunicato l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia alle imprese agricole. Nello specifico, in applicazione dell'articolo 78, comma 2 quinquies, del D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia), l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso anche al settore agricolo. Pertanto a partire dal 20 luglio è possibile trasmettere al Gestore (MCC) sia le richieste di ammissione alla garanzia diretta che richieste di ammissione in controgaranzia/riassicurazione. Ricordiamo che fino ad oggi il settore agricolo poteva accedere al Fondo PMI solo attraverso i confidi agricoli che, però, di fatto, laddove esistenti, riescono a far erogare finanziamenti in pochissime realtà per importi molto modesti.

Si tratta di un risultato importante che risponde alle nostre richieste. Il Gestore segnala, altresì, che in questa prima fase sarà possibile presentare le sole richieste di garanzia ai sensi delle misure temporanee in materia di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. Seguirà successiva comunicazione da parte del

Gestore (MCC) per informare della possibilità di presentare richieste di garanzia anche ai sensi del regime "de minimis". L'importo massimo finanziabile, come per la garanzia Ismea, è pari al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale. Per ulteriori informazioni le aziende agricole possono rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.



Pomodoro da industria: il Mipaaf autorizza la “mancata raccolta”



Il Ministero delle Politiche agricole ha emanato la circolare con cui si autorizzano le OP ortofrutticole ad attivare, a richiesta, l'intervento di mancata raccolta del pomodoro da industria nell'ambito della Misura 6 dei programmi operativi “prevenzione e gestione delle crisi di mercato”. L'autorizzazione suddetta riscontra quanto richiesto in particolare dalla regione Emilia Romagna e da Confagricoltura a seguito del particolare andamento climatico del mese di agosto registrato in molti areali di produzione e caratterizzato da temperature elevate persistenti e piovosità intensa che nonostante la scalarità degli impianti hanno favorito la rapida e contemporanea maturazione del pomodoro in campo, con conseguenti difficoltà per le industrie di ritirare il prodotto in tempi compatibili con la propria capacità di trasformazione.

4 Al fine di attenuare la pressione sulle industrie, le OP interessate

potranno ora attivare l'intervento di mancata raccolta presentando una apposita richiesta di modifica a valere sull'annualità in corso del programma operativo attenendosi alle direttive che a stretto giro gli organismi pagatori andranno ad adottare per disciplinare gli aspetti applicativi della misura e le modalità di controllo che dovranno in particolare accertare lo stato fitosanitario della coltura e la sua idoneità alla trasformazione, l'assenza di precedenti asportazioni di prodotto sulle particelle assoggettate all'intervento e la corretta ed efficace denaturazione del prodotto in campo. Per le superfici ammesse a beneficiare dell'intervento di mancata raccolta viene riconosciuta una indennità di € 4.458,60 ad ettaro comprensiva sia del contributo dell'Unione Europea che della quota a carico della OP, quantificata sulla base dei criteri fissati dalla regolamentazione comunitaria di settore.

Covid-19 – Finanziamenti agevolati per le imprese agricole: riattivato il Fondo di rotazione del settore primario



La Giunta Regionale con la Delibera n. 1028 del 28 luglio ha previsto un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Si tratta di una nuova operatività del Fondo di rotazione del settore primario, di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. al quale sono stati destinati 3 milioni di euro elevabili a 5 milioni.

L'importo del singolo finanziamento va da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00, con una durata minima di 12 mesi e massima di 72 mesi, compreso il preammortamento massimo di 24 mesi. Possono accedere le imprese agricole con sede operativa in Veneto, in attività alla data dell'8 marzo 2020, che hanno subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19” per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività. Il finanziamento è concesso dalle Banche e dai Confidi e/o Intermediari finanziari convenzionati con Veneto Sviluppo S.p.A. (i soggetti abilitati si possono trovare nel sito di Veneto Sviluppo). La concessione del finanziamento è senza alcun costo a carico dell'impresa richiedente, considerato che l'erogazione è a tasso zero e che il contributo a fondo perduto, sino a un massimo di 2000 euro, permetterà al beneficiario di coprire le spese di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento nonché dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica. L'aiuto è concesso a titolo “de minimis” sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. Per ulteriori informazioni le aziende agricole interessate possono contattare gli uffici di Confagricoltura.

Vino: salvaguardia dei vigneti storici ed eroici

È stato pubblicato sul sito del MIPAAF, il Decreto n.6899 del 30 giugno 2020 relativo alla “salvaguardia dei vigneti storici ed eroici” in attuazione della Legge n.238 del 2016.

La Legge n.238/2016 prevede all’art. 7 l’intervento dello Stato per promuovere il “ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale” e l’emanazione, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, di un decreto del MIPAAF di concerto con il Ministero dei beni culturali e del turismo e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per individuare i territori e definire le tipologie di intervento, affidando alle Regioni l’attuazione delle misure.

Il decreto in parola ha stabilito che sono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole. Essi sono individuati in base al possesso di almeno un requisito fra quattro di seguito elencati: pendenza del terreno superiore a 30 %; altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano; sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole.

Sono invece storici i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960 e la cui coltivazione è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legati ad ambienti fisici e climatici locali che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici. I vigneti storici sono individuati dal possesso di almeno uno dei due requisiti seguenti: utilizzo di forme di allevamento storiche legate al luogo di produzione o presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico.

Le tipologie d’intervento individuate per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici devono rispondere ad uno dei seguenti parametri: conduzione del vigneto con pratiche tipiche del territorio; consolidamento delle strutture con tecniche tradizionali quali, ad esempio, muretti a secco, ciglioni; utilizzo di vitigni autoctoni; valorizzazione, promozione e pubblicità delle uve e dei vini riconducibili alla “viticoltura eroica o storica” anche attraverso l’uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento. Il decreto prevede la possibilità di accedere a specifiche risorse finanziarie nell’ambito del Piano nazionale di sviluppo. La procedura di riconoscimento sarà gestita dalle singole Regioni e Province autonome ciascuna con proprie modalità.



Bando regionale per l'apicoltura

È stato pubblicato venerdì 14 agosto, sul Bur regionale, il bando a favore dell'apicoltura in Veneto che prevede sei misure d'intervento per complessivi 392 mila euro di finanziamento, per promuovere e sostenere il settore in regione e accompagnarlo nella realizzazione di iniziative volte al miglioramento della produzione e della commercializzazione dei relativi prodotti. Il termine per la presentazione delle domande è a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. "Il bando - spiega l'assessore all'Agricoltura della Regione del Veneto - finanzia, tramite i fondi relativi alle Organizzazioni Comuni dei Mercati agricoli (OCM), interventi di formazione e aggiornamento per gli apicoltori, seminari e convegni tematici, attività inerenti l'assistenza tecnica mirata anche per fronteggiare gli aggressori e le malattie dell'alveare. Sono previsti finanziamenti per l'acquisto di attrezzature e per lo svolgimento delle analisi qualitative sui prodotti dell'apicoltura, per sostenere il ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione Europea e la realizzazione di programmi di ricerca applicata al settore che favoriscano un innalzamento della qualità dei prodotti dell'alveare e quindi di una loro maggiore valorizzazione sul mercato".



6 Linee guida nazionali per il contrasto alla **cimice asiatica**



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Mipaaf contenente le linee guida nazionali di prevenzione e contrasto della diffusione della "cimice asiatica".

Il Decreto prevede quattro assi di intervento:

- monitoraggio della diffusione sul territorio;
- interventi di contrasto;
- prescrizioni per gli operatori;
- informazione e formazione.

Per quanto concerne il monitoraggio, i servizi fitosanitari regionali dovranno concentrare il monitoraggio su determinati siti, posizionati in prossimità di abitazioni e centri abitati (che agevolano lo svernamento dell'insetto), ove siano presenti siepi, coltivazioni arboree e ornamentali.

Il monitoraggio avverrà sia attraverso l'applicazione di trappole a

feromoni, sia attraverso ispezioni visive della vegetazione. I servizi fitosanitari regionali avranno inoltre il compito di raccogliere i dati relativi ai danni provocati dall'insetto, coinvolgendo le organizzazioni dei produttori.

I servizi fitosanitari regionali dovranno suddividere le aree del proprio territorio in funzione della diversa densità della popolazione della cimice asiatica e prescriveranno le misure di intervento sulle diverse aree attraverso l'utilizzo di: trappole a feromoni per l'aggregazione e la cattura massale delle cimici asiatiche; reti antinsetto; metodi meccanici di eliminazione della vegetazione erbacea spontanea; trattamenti chimici. I servizi fitosanitari regionali dovranno inoltre attivarsi per divulgare le strategie di controllo definite, nonché i prodotti fitosanitari da utilizzare e le tempistiche da rispettare affinché l'intervento di difesa sia efficace.

Accoglienza turisti stranieri: le misure previste dal DPCM 7 agosto per la prevenzione e contenimento del virus Covid-19

Il DPCM 7 agosto 2020 contiene le norme in vigore in tema di spostamenti da/per l'estero dal 9 agosto al 7 settembre 2020. Il nuovo DPCM individua 6 elenchi di Paesi, per ognuno dei quali sono previste differenti limitazioni:

A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione allo spostamento.

B - PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna; Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: gli spostamenti sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'UE (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione.

Croazia, Grecia, Malta, Spagna: il Ministro della Salute, con Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche:

- a) presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; in alternativa
- b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo

di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente. Gli stessi casi di eccezione indicati dal DPCM 7 agosto 2020 per isolamento e sorveglianza sanitaria si estendono anche all'obbligo di tampone.

C - Bulgaria e Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso.

D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito

aeroporto, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso.

E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nel-



la quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell'elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi è ancora in vigore un

divieto di ingresso, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso (in base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020), con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.

Per maggiori informazioni sulle limitazioni previste per ciascun elenco, anche in ottica di accoglienza in strutture agrituristiche di viaggiatori esteri, invitiamo le aziende a consultare il sito del Ministero:

www.viaggiareSicuri.it.

8

Imprenditrici agricole: mutui a tasso zero col bonus "donne in campo"

La Legge di Bilancio 2020 ha istituito il cosiddetto "bonus donne in campo" ovvero un incentivo destinato all'imprenditoria femminile in agricoltura. Con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro, il bonus è richiedibile ad ISMEA per la concessione di mutui a tasso zero fino a 300.000 euro per la durata massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento.

Potranno richiedere il finanziamento le donne con qualifica di IAP o coltivatore diretto, nonché le società composte al femminile per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione e il cui amministratore sia una donna con qualifica di IAP o CD.

Le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno riguardare:

- il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda agricola, mediante riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
- il miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere animale purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;



- realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura.

Sarà possibile finanziare i seguenti progetti:

- studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato (nel limite del 2% del valore complessivo dell'investimento e, sommate alle spese per i servizi di progettazione, nel limite del 12% dell'investimento complessivo);
- opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
- oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
- servizi di progettazione;
- beni pluriennali;
- acquisto di terreni (finanziabili nel limite del 10% dei costi totali ammissibili);
- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.

L'importo massimo finanziabile è del 95% delle spese ammissibili e non potrà essere superiore ai 300.000€ per azienda.

Le imprese beneficiarie dovranno garantire la copertura finanziaria del programma d'investimento, comprensivo dell'IVA, attraverso l'apporto di un contributo finanziario o un finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive.

Le novità fiscali del “Decreto Agosto”

Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di venerdì 7 agosto, ha approvato un nuovo Decreto Legge, ribattezzato “Decreto Agosto”, che contiene anche alcune disposizioni di carattere fiscale.

Per i soggetti “ISA” (agriturismo, attività connesse, conto terzi, e tutti coloro che sono tassati a bilancio) è previsto un differimento della seconda rata degli acconti 2020, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021. Per beneficiare della proroga è però necessaria una condizione: bisogna aver subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il medesimo Decreto prevede inoltre un'ulteriore dilazione dei ver-



samenti sospesi con il precedente Decreto Rilancio, che riguarda tutte le imprese ed i professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro: l'IVA, le ritenute alla fonte ed i contributi previdenziali in scadenza a marzo 2020, già prorogati al 16 settembre 2020 (in unica soluzione o 4 rate mensili), potranno essere versati nel seguente modo: il 50% come sopra, ed il resto fino ad un massimo di 24 rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Inoltre, i versamenti da cartelle esattoriali ed avvisi esecutivi rimangono sospesi fino al 15 ottobre (in precedenza la sospensione era valida fino al 31 agosto).

Trattamento fiscale delle attività connesse: precisazioni dall'Agenzia delle Entrate

9

Il 28 luglio scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di precisazioni sul trattamento fiscale di alcune fattispecie di attività connesse svolte da aziende agricole.

Confezione di cesti contenenti prodotti propri e prodotti di terzi

Per la vendita di questi cesti, contenenti prodotti propri dell'imprenditore agricolo (ad es. olio, vino etc.), ed altri aggiunti per rendere la confezione più “ricca”, ma acquistati da terzi (ad es. cioccolata),

l'aliquota IVA da applicare al cesto, contenente beni soggetti ad aliquote diverse, è quella ordinaria del 22%. Ai fini IRPEF, invece, la vendita di prodotti acquistati da terzi senza nessuna attività di manipolazione o trasformazione, dà luogo a reddito di impresa, calcolato sulla base della differenza tra ricavi e costi, e non è tassata ai fini Irap se si tratta di attività occasionale.

Visita delle cantine e dell'azienda agricola con eventuale degustazione

Alla visita delle cantine e dell'azienda agricola, con eventuale degustazione di prodotti, sia di produzione propria (vino, olio, marmellata) che acquistati da terzi, si applica il regime forfettario, che prevede il versamento dell'IVA nella misura del 50% e la tassazione Irpef sul 25% dei ricavi. È il regime fiscale previsto per l'enoturismo e per l'agriturismo.

Attività didattica formativa

Viene ribadito che, se l'azienda è inserita nell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche, e svolge prestazioni la cui natura didattico-educativa è riconosciuta da programmi statali o regionali, può emettere fatture o ricevute esenti IVA. Ai fini Irpef, si applica la stessa tassazione forfettaria dell'agriturismo (è imponibile il 25% dei ricavi), in presenza dei requisiti di attività connessa di servizi.



Iva per trinciato, insilato e pastone di mais: precisazione dell'Agenzia delle Entrate

E' stato chiesto all'Agenzia delle Entrate quale sia l'aliquota IVA applicabile ad alcuni prodotti, e precisamente: il trinciato di mais, l'insilato di mais, ed il pastone di mais, precisando che si intende:

- per cereale trinciato, un cereale che durante la raccolta viene sminuzzato;
- per insilato, un cereale fresco, o appassito, o allo stato ceroso,

- conservato attraverso un processo fermentativo anaerobico capace di preservare le qualità nutritive del materiale di partenza;
- per pastone di mais, una sottospecie di insilato, contraddistinto da una specifica composizione: granella, tutolo e una parte di brattee.

L'Agenzia delle Entrate ha a sua volta chiesto informazioni all'A-

genzia delle Dogane, sulla natura dei sopra elencati prodotti, e la risposta fornita è stata: "Per trinciato di mais si intende il prodotto ottenuto dalla trinciatura della pianta intera (fusto, foglie e pannocchia) nel momento in cui la spiga è allo stadio di maturazione (...). Il pastone di mais si ottiene dalla trinciatura esclusivamente della pannocchia; lo stesso si distingue in due tipologie: il pastone integrale, che contiene oltre alla granella anche una parte di tutolo e di brattee, e il pastone costituito solo dalla granella che viene velocemente ridotto in farina e insilato per evitare fenomeni di ossidazione." L'Agenzia delle Entrate, quindi, ai fini IVA, ha stabilito che si tratta di "prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove" e pertanto soggetti all'aliquota IVA del 10%.



10

Tampone obbligatorio per lavoratori agricoli, badanti e operatori sanitari che hanno soggiornato all'estero

Con una nuova ordinanza, la n. 84 del 13 agosto 2020, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha assunto nuove misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus.

Soggetti a rischio particolare obbligati a sottoporsi al tampone
Anzitutto sono obbligati al saggio diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 (test di biologia molecolare o test diagnostico rapido) o di un test sierologico rapido le persone che hanno soggiornato all'estero (indipendentemente dal Paese) nei 14 giorni precedenti appartenenti alle seguenti categorie: operatori delle strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti; operatori sanitari delle strutture sanitarie; badanti che prestano assistenza domiciliare

continuativa ad anziani e soggetti affetti da disabilità; lavoratori stagionali del settore agricolo.

Inoltre sono sottoposti a tampone tutti i lavoratori che si sono recati all'estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni), per i quali è prevista un'eccezione all'obbligo di quarantena ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di rientro dall'estero; tutte le persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre; gruppi target di popolazione, anche legati a rientro dall'estero, che rivestono un particolare interesse epidemiologico per la realtà locale, su valutazione dell'Azienda ULSS.



Non si considerano paesi esteri la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

I soggetti di cui sopra devono comunicare all'Azienda Ulss di riferimento l'ingresso in Veneto e si sottopongono a quarantena immediata se provenienti dai Paesi di cui all'allegato 1 all'ordinanza (vedi punto successivo).

Soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria

Tutte le persone che fanno ingresso o rientro in Veneto con qualsiasi mezzo dai Paesi di cui all'allegato 1) dell'ordinanza (Bulgaria, Romania Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana Kosovo, Montenegro e Serbia Colombia Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco) si sottopongono alla quarantena dall'ingresso in Veneto, salve le ipotesi di esonero previste dal DPCM 7.8.2020.

Altri soggetti con obbligo del test

Tutte le persone che fanno ingresso o rientro in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta devono dare comunicazione dell'avvenuto ingresso in Veneto all'Azienda Ulss di riferimento territoriale per residenza o dimora per essere sottoposti al test per la ricerca di SARS-CoV-2 o comunque per trasmettere il documento attestante l'esito dell'eventuale test già eseguito nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia.

Regione Veneto: incentivi per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti

In Veneto le imprese che assumono giovani lavoratrici e lavoratori potranno beneficiare di un "bonus occupazionale" fino a 6 mila euro. Lo prevede l'incentivo straordinario disposto dalla Regione del Veneto che mira ad attenuare le conseguenze negative sull'occupazione giovanile generate dalla crisi COVID-19.

L'iniziativa intende agevolare l'inserimento dei giovani ed il mantenimento degli stessi nel contesto lavorativo, attraverso un contributo alle imprese che hanno instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata pari ad almeno 12 mesi, oppure che hanno proceduto alla trasformazione in tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine dei giovani lavoratori inseriti nella propria organizzazione. Le domande di contributo riguardanti la concessione di Bonus occupazionali potranno essere richieste dalle imprese private di micro, piccola o media dimensione che nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre 2020 hanno stipulato rapporti di lavoro per l'assunzione o che nel medesimo periodo hanno provveduto alla trasformazione contrattuale a tempo indeterminato full time a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il 'bonus' occupazionale prevede un contributo diversificato pari a:

- 5 mila euro (che salgono a 6 mila nel caso di giovani lavoratrici) per assunzioni a tempo indeterminato full time o per trasformazioni di contratti a termine in tempo indeterminato full time;

- 3 mila euro (4 mila se il dipendente è donna) nel caso di assunzioni a tempo determinato per almeno 12 mesi, full time.

Le imprese potranno presentare la domanda entro i termini previsti dalle tre aperture a sportello:

- dal 28 luglio al 27 agosto 2020
- dal 1° al 30 settembre 2020
- dal 1° al 31 ottobre 2020

Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID.



Decreto Rilancio: esonero contributivo a favore delle imprese agricole



12

L'articolo 222 del decreto "Rilancio" riconosce l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. I criteri e le modalità attuative della norma saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'efficacia dell'esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Si tratta di una disposizione che va incontro ad una esigenza molto sentita dalle imprese agricole che maggiormente hanno risentito delle conseguenze economiche negative derivanti dal blocco delle attività e dalle limitazioni alla libera circolazione dei beni e delle persone disposte dalla normativa diretta a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Pur avendo una portata molto ampia (ricomprende quasi tutti i comparti agricoli) la norma non è di facile applicazione in quanto pone una serie di problemi applicativi. Il primo riguarda l'individuazione delle filiere in questione (codici Ateco), soprattutto con riferimento

a quelle imprese che svolgono attività miste. L'esonero straordinario riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro (quelli a carico del lavoratore restano quindi dovuti); i contributi oggetto dell'esonero sono quelli dovuti per il periodo (di competenza) dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Con riferimento agli operai agricoli le rate interessate saranno quindi quelle in scadenza il 16 settembre 2020 (I trimestre 2020) ed il 16 dicembre 2020 (II trimestre 2020).

Dalla dizione della norma sembrerebbero ricompresi nell'esonero anche i contributi dovuti per le altre categorie di lavoratori agricoli (impiegati, quadri e dirigenti) giacché la legge fa genericamente riferimento ai "contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro".

In questo caso, tuttavia, va rilevato che i termini di pagamento dei contributi oggetto dell'esonero sono già scaduti, salvo le sospensioni previste dalla normativa finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19; l'esonero contributivo spetta fino a concorrenza dell'importo stanziato pari a 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. Si fa riserva di tornare sull'argomento non appena sarà emanato il decreto ministeriale attuativo.